



## **STATUTO FEDERALE**

**Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.230 del 21/7/2011**

**TITOLO PRIMO**  
**COSTITUZIONE – SCOPI - FUNZIONI E SEDE**

**ART. 1 – COSTITUZIONE**

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) fondata nell'anno 1922 è associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno per fine la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.

La F.I.H.P. persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del CIO del CONI e della Fédération Internationale de Roller Sports (F.I.R.S.) e della Confédération Européenne de Roller Skating (C.E.R.S.), alle quali è affiliata purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

L'attività praticata dalla Federazione è a livello dilettantistico.

È affermata l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità.

Alla F.I.H.P. è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

**ART. 2 – FUNZIONI**

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha lo scopo di organizzare, disciplinare, propagandare, sviluppare, svolgere nel territorio nazionale le discipline sportive del pattinaggio artistico, corsa e dell'hockey e, comunque, le discipline sportive rotellistiche sia ai più alti livelli agonistici che nelle attività di base e promozionali, ivi compresa l'attuazione dei programmi di formazione dei quadri federali.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.H.P. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare anche attraverso proprie società di servizi.

**ART. 3 – SEDE E DURATA**

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

## **TITOLO SECONDO AFFILIATI E TESSERATI**

### **CAPO I - AFFILIATI**

#### **ART. 4 – AFFILIAZIONE**

Possono essere affiliati alla Federazione le associazioni e le Società sportive dilettantistiche costituite in qualsiasi forma giuridica, di seguito denominate Società e Associazioni sportive dilettantistiche preventivamente riconosciute ai fini sportivi dal CONI o, per delega dal Consiglio Federale della F.I.H.P., non aventi finalità di lucro, che svolgano attività nelle discipline sportive controllate dalla F.I.H.P..

Le Società inoltre devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conformemente alle disposizioni di cui all'art.90 della L.289/02 e successive modificazioni che deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto sociale.

Nel caso di Società che abbiano la forma di Società di capitale – Spa o Srl – lo Statuto sociale deve prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette e il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento dell'attività sportiva.

L'affiliazione delle Società e delle Associazioni sportive ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

L'affiliazione ha durata annuale e va quindi rinnovata anno per anno.

Al fine del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.H.P..

#### **ART. 5 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE**

Il rinnovo dell'affiliazione deve avvenire entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello al quale è riferito per tutte le discipline rotellistiche con eccezione della specialità dell'Hockey il cui termine è fissato al 31 Luglio.

Entro dette date le Società sono tenute a versare le quote a tale titolo.

In caso di ritardato pagamento l'affiliazione rimane sospesa a tutti gli effetti e per tutto il periodo di mora.

Qualora detto periodo dovesse protrarsi oltre il 31 Gennaio, 30 Settembre per l'Hockey, il Consiglio Federale dichiarerà la decadenza della Società.

Non è consentito il rinnovo annuale dell'affiliazione alle Società che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.

#### **ART. 6 – CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE**

L'affiliazione alla F.I.H.P cessa per:

- a) recesso della Società e delle Associazioni;
- b) scioglimento delle Società e delle Associazioni;
- c) mancata riaffiliazione;
- d) inattività rotellistica per un periodo consecutivo di tre anni;
- e) decadenza dichiarata dal Consiglio Federale a causa di morosità nel pagamento delle quote, in questo caso i dirigenti della società morosa non possono assumere cariche in altre società fino a quando non sono state saldate le pendenze;

- f) radiazione per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi comminata dagli Organi di Giustizia;
- g) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

La cessazione di appartenenza alla F.I.H.P. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Avverso i provvedimenti di revoca o diniego della affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

#### **ART. 7 - DOVERI DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Le Società e le Associazioni affiliate hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del CONI, del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- b) attenersi ai principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- c) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- d) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
- e) assicurare l'assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolare la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
- f) mettere a disposizione della F.I.H.P. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
- g) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
- h) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare;

Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale.

#### **ART. 8 – DIRITTI DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Le Società e le Associazioni hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali Federali;
- b) votare nelle Assemblee Federali sempre che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi rispetto alla data fissata per la celebrazione delle Assemblee, che in detto periodo di anzianità di affiliazione, le Società e le associazioni sportive abbiano svolto effettiva attività sportiva continuativa stabilita dai programmi federali e che alla data di convocazione dell'Assemblea siano regolarmente affiliate alla Federazione e partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione;
- c) partecipare all'attività Federale ufficiale sia a livello Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale che Internazionale in base ai regolamenti specifici;
- d) organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali;

Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta la esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata dai competenti Organi della Giustizia Federale una sanzione di squalifica od inibizione in corso di esecuzione. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea

## **CAPO II – TESSERATI**

### **ART. 9 – I TESSERATI**

I tesserati sono:

- i Dirigenti Federali, dalla data della loro elezione o nomina;
- gli Atleti, dalla data di tesseramento presso la società sportiva di appartenenza;
- gli Amatori dalla data di tesseramento presso la società sportiva di appartenenza;
- i Tecnici Sportivi, dalla data di iscrizione nell'apposito albo Federale;
- gli Ufficiali di Gara, dalla data della nomina;
- i Medici ed i Fisioterapisti federali, dalla data della nomina;
- i Medici ed i Fisioterapisti sociali, dalla data di tesseramento presso la società sportiva di appartenenza;
- i Componenti il Consiglio Direttivo Sociale dalla data della loro elezione in ambito societario;
- i Dirigenti societari, dalla data della nomina in ambito societario;
- i Soci appartenenti alle Società ed Associazioni dalla data di acquisizione di tale qualifica;
- i Ruoli Tecnici appartenenti alle Società ed Associazioni dalla data della elezione o nomina in ambito societario;
- Soci Onorari coloro che, avendo acquisito alte benemerenze verso lo sport del pattinaggio, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, dalla data della nomina;
- Soci Benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze nel campo rotellistico, vengono proclamati tali dal Consiglio Federale, dalla data della nomina.

### **ART. 10 – DIRIGENTI FEDERALI**

Sono Dirigenti Federali tutti coloro che rivestono una carica a livello nazionale, o regionale o provinciale elettiva o di nomina.

### **ART. 11 – ATLETI**

Sono Atleti i soggetti che praticano le discipline sportive controllate dalla F.I.H.P. in forma agonistica, tesserati alla Federazione tramite Società ed Associazioni affiliate alla F.I.H.P.

Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.H.P..

Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.H.P., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Le disposizioni per l'accesso degli atleti all'attività agonistica sono riportate nel Regolamento Organico.

Agli Atleti che abbiano raggiunto la maggiore età regolarmente tesserati ed in attività è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee di categoria. L'elettorato passivo è riconosciuto agli atleti in possesso dei requisiti di cui all'art. 78.

Alle atlete in maternità è garantito il diritto al mantenimento, per tutto il periodo della gravidanza e fino ai due mesi consecutivi al parto, del rapporto con le società e, di conseguenza con la FIHP, con le quali sono tesserate, nonché è salvaguardato il loro merito sportivo acquisito con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.

## **ART. 12 – GLI AMATORI**

Gli Amatori sono i soggetti che praticano l'attività sportiva del pattinaggio in forma non agonistica.

## **ART. 13 – TECNICI SPORTIVI**

I Tecnici Sportivi sono tesserati alla F.I.H.P. tramite l'iscrizione all'albo dei Tecnici Sportivi. Sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del CONI e della F.I.H.P., secondo la disciplina dettata dal Regolamento Organico e dal proprio Regolamento di categoria, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività

Ai Tecnici Sportivi, regolarmente tesserati ed in attività, è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee di categoria. L'elettorato passivo è riconosciuto ai Tecnici sportivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 78.

## **ART. 14 – UFFICIALI DI GARA**

Gli Ufficiali di Gara, distinti tra Giudici di Gara ed Arbitri di hockey, partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.H.P. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati secondo le disposizioni dettate dall'art 74 del presente Statuto.

Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

## **ART. 15 – TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO**

Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico:

- attraverso le Società e le Associazioni sportive affiliate per i Componenti il Consiglio Direttivo Sociale, i Dirigenti societari, i Soci, i Ruoli Tecnici, gli atleti, gli amatori ed i medici sociali;
- direttamente dalla Federazione, per i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara e i Tecnici Sportivi, iscritti all'Albo Federale, che non si tesserano tramite le Società e le Associazioni

La durata del tesseramento è annuale, il vincolo per gli atleti agonisti ha durata pari ad un anno per gli atleti fino all'11° anno d'età compreso.

Gli atleti fino all'11° anno d'età compreso, possono svincolarsi in qualunque momento su semplice richiesta dell'esercente la potestà genitoriale. In tal caso l'atleta che, nel corso dell'anno sportivo, abbia svolto con una Società attività agonistica federale con diritto al punteggio in sede assembleare, previsto dal successivo art. 29, non potrà svolgere attività agonistica con altra Società nel medesimo anno sportivo con l'eccezione degli atleti della disciplina dell'Hockey.

Per gli atleti, a partire dal compimento del 12° anno d'età, la durata del vincolo è fissata in 4 anni.

Lo scioglimento e la decadenza del vincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

## **ART. 16 – DOVERI DEI TESSERATI**

I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della F.I.H.P. e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.

Devono, altresì, mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

I tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione delle quote di tesseramento annuale.

Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale passibile di adeguate sanzioni.

E' fatto divieto effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione. Le modalità e le sanzioni saranno disciplinate nel Regolamento di giustizia.

## **ART. 17 – DIRITTI DEI TESSERATI**

I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale e di svolgere le funzioni per le quali sono qualificati e di concorrere alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti prescritti.

## **ART. 18 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO**

Il tesseramento cessa per:

- a) dimissioni del soggetto tesserato alla F.I.H.P.;
- b) cessazione dell'affiliazione della Società o della Associazione alla F.I.H.P.;
- c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
- e) mancato rinnovo della tessera;
- f) perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

## **CAPO III – RAPPRESENTANZE IN ASSEMBLEE FEDERALI**

### **ART. 19 – RAPPRESENTANZA**

Le Società e le Associazioni aventi diritto a voto in tutte le Assemblee Federali sono rappresentate dal Presidente o da un Componente il Consiglio Direttivo della stessa Società delegato dal Presidente.

Gli Atleti sono rappresentati in Assemblea da un loro delegato eletto in ciascuna Società, così come previsto dall'art.11 comma 6 del presente Statuto, in tale occasione, e precisamente nelle specifiche assemblee delle Società, possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

I Tecnici Sportivi sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in appositi seggi costituiti presso ciascun Comitato Regionale, nella misura di un delegato per ogni 10 Tecnici o frazione di 10 superiore all'unità, così come previsto dall'art.13 comma 3 del presente Statuto.

In tale occasione, e precisamente nelle apposite Assemblee in ambito regionale, possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

Il numero complessivo dei voti spettanti ai Tecnici Sportivi è ripartito in misura uguale tra gli stessi.

Il rappresentante della Società esprimerà voti nella misura del 70% dei voti spettanti alla Società stessa.

Il delegato degli Atleti esprimerà voti nella misura del 20% dei voti spettanti alla propria Società.

I delegati dei Tecnici Sportivi esprimeranno il 10% del totale dei voti attribuiti alle Società.

## **TITOLO TERZO ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

### **CAPO I – ORGANI FEDERALI, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI**

#### **ART. 20 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI**

Gli Organi della F.I.H.P. sono:

**a) ORGANI CENTRALI:**

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Consiglio di Presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori Contabili

**b) ORGANI PERIFERICI:**

- 1) i Comitati Regionali;
- 2) l'Assemblea Regionale;
- 3) il Presidente del Consiglio Regionale;
- 4) il Consiglio Regionale;
- 5) il Delegato Regionale;
- 6) i Comitati Provinciali;
- 7) l'Assemblea Provinciale;
- 8) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- 9) il Consiglio Provinciale;
- 10) il Delegato Provinciale.

**c) ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA:**

- 1) il Procuratore Federale;
- 2) i Giudici Sportivi Regionali;
- 3) i Giudici Sportivi Nazionali;
- 4) la Commissione d'Appello Federale;
- 5) la Corte Federale.

**d) ORGANISMI E COMMISSIONI:**

- 1) la Consulta Nazionale;
- 2) le Commissioni di Settore;
- 3) il Comitato Ufficiali di Gara – C.U.G.;
- 4) la Scuola Italiana Roller International –S.I.R.I.
- 5) la Segreteria Federale.

## **SEZIONE I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

### **ART. 21 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

Le Assemblee sono composte dai rappresentanti delle Società e delle Associazioni aventi diritto a voto, in possesso dei requisiti previsti all'art.8 comma 1 lett. b), dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi a norma del precedente art. 19.

Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Procuratore Federale;
- i Giudici Sportivi Nazionali;
- i Componenti della Commissione di Appello;
- i Componenti della Corte Federale;
- i Presidenti e i Delegati Regionali;
- i Presidenti e i Delegati Provinciali;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i tesserati onorari e benemeriti.

### **ART. 22 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA**

Nelle Assemblee nazionali:

- le deleghe a rappresentare le Società e le Associazioni aventi diritto a voto possono essere rilasciate ai Presidenti di Società che abbiano anch'esse il diritto di voto ed appartengano alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.  
Il numero di deleghe consentite, oltre alla propria, è il seguente:
  - a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
  - b) 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
  - c) 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
  - d) 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
  - e) 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
  - f) 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
  - g) 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
  - h) 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
  - i) 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
  - j) 20, fino a 10000 associazioni e società votanti;
  - k) 40, oltre 10000 associazioni e società votanti;
- I rappresentanti degli atleti non possono essere portatori di deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel secondo, in ordine di elezione, della stessa Società.
- I rappresentanti dei Tecnici Sportivi, eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, devono partecipare direttamente all'Assemblea Nazionale e non possono ricevere né rilasciare deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel primo dei non eletti della stessa regione.
- I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Società e/o Associazioni sportive né direttamente né per delega.

## **ART. 23 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo degli Organi Centrali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto e in caso di grave circostanza.

Deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:

- la metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti attribuiti;
- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- la metà più uno degli atleti o tecnici sportivi maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione Straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione per le Assemblee Nazionali deve essere inviato agli aventi diritto a partecipare, a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail certificata o fax certificato, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dei lavori.

## **ART. 24 – DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea la quale provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza e la Commissione di Scrutinio secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

## **ART. 25 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano i poteri deliberativi previsti ai successivi articoli 26 e 27.

## **ART. 26 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificatamente:

- a) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi, l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori Contabili e dei componenti della Corte Federale;
- b) l'eventuale nomina, su proposta del Consiglio Federale, del Presidente o di tesserati onorari;
- c) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
- d) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

## **ART. 27 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:

- a) le modifiche dello Statuto;

- b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- c) la reintegrazione del Collegio dei Revisori Contabili, nei casi previsti dal presente Statuto, e del Consiglio Federale e della Corte Federale;
- d) lo scioglimento della Federazione;
- e) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere rinviate alla data prevista per lo svolgimento della stessa;
- f) la discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori Contabili o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio stesso approvato dal Consiglio Federale.

L'Assemblea Straordinaria per l'approvazione dei bilanci, di cui alla precedente lettera f), è costituita solo dalle società affiliate.

E' competente per la convocazione l'Organo nella fattispecie espressamente indicato nel presente Statuto.

### **ART. 28 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 51% dei voti attribuiti, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle Assemblee elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza diretta o per delega del 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 35 % dei voti attribuiti.

Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri è costituita dai Componenti della Commissione di Appello Federale.

La Commissione Verifica Poteri è validamente costituita qualora siano presenti almeno 3 Componenti, tra cui il Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Nelle Assemblee Straordinarie ai partecipanti saranno attribuiti i voti previsti dal presente Statuto .

### **ART. 29 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE**

- a ciascuna Società e Associazione sportiva che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 8, comma b), spettano 10 voti;
- a ciascuna Società e Associazione sportiva, in base alla posizione nella classifica annuale, vengono assegnati voti aggiuntivi a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni sia pure per cause di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

I voti aggiuntivi vengono assegnati come segue:

- dal 1° al 20° posto vengono assegnati 100 voti
- dal 21° al 40° posto vengono assegnati 90 voti
- dal 41° al 60° posto vengono assegnati 80 voti
- dal 61° al 80° posto vengono assegnati 70 voti
- dal 81° al 100° posto vengono assegnati 60 voti
- dal 101° al 120° posto vengono assegnati 50 voti
- dal 121° al 140° posto vengono assegnati 40 voti

- dal 141° al 160° posto vengono assegnati 30 voti
- dal 161° al 180° posto vengono assegnati 20 voti
- dal 181° all'ultimo posto vengono assegnati 10 voti

Le classifiche per l'attribuzione dei voti aggiuntivi per ciascun settore sono elaborate sulla base dei risultati ottenuti in occasione della partecipazione ai Campionati Regionali e/o Italiani

Alle Società ed alle Associazioni sportive che praticano attività in più di uno dei suddetti settori, spetta un numero di voti pari alla sommatoria dei voti acquisiti in ciascun settore, oltre al voto di cui al primo comma del presente articolo.

Il 70% dei voti attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal Presidente o da un suo delegato.

Il 20% dei voti attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal rappresentante degli Atleti della Società stessa.

Il 10% dei voti complessivi attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal rappresentante dei Tecnici sportivi eletti a norma del precedente art. 19.

**Le classifiche per i settori vengono compilate sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:**

#### **a) Settore Hockey**

La classifica per le specialità dell'Hockey su Pista e dell'Hockey in Line viene compilata assegnando a ciascuna Società i seguenti punti, in relazione alle classifiche riportate in ogni Campionato Nazionale al quale ha preso parte; nei Campionati nei quali fosse prevista la partecipazione con più di una squadra per Società, il punteggio sarà assegnato solo per la squadra che avrà ottenuto il piazzamento migliore.

#### **HOCKEY PISTA**

<b>SQUADRE</b>	<b>A1 RS</b>	<b>A2 RS</b>	<b>B</b>	<b>COPPA ITALIA A</b>	<b>PLAY OFF SERIE A</b>	<b>ATTIVITA GIOVANILE</b>	<b>CAMPIONATO FEMMINILE</b>
1 CLASSIFICATA	500	400	300	300	500	120	120
2 CLASSIFICATA	490	390	290	250	400	110	110
3 CLASSIFICATA	480	380	280		300	100	100
4 CLASSIFICATA	470	370	270		300	90	90
5 CLASSIFICATA	460	360	260		300	80	80
6 CLASSIFICATA	450	350	250		300	70	70
7 CLASSIFICATA	440	440	240		300	60	60
8 CLASSIFICATA	430	330	230		300	50	50
9 CLASSIFICATA	420	320	220			40	40
10 CLASSIFICATA	410	310	210			30	30
11 CLASSIFICATA	400	300	200			20	20
12 CLASSIFICATA	390	290	190			10	10
13 CLASSIFICATA	380	280	180			10	10
14 CLASSIFICATA	370	270	170			10	10

#### **CLASSIFICHE FINALI FASI REGOLARI**

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna

#### **PUNTEGGI AGGIUNTIVI**

##### **PLAY OFF SERIE A**

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

## **COPPA ITALIA SERIE A**

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 300
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 250
- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 100

## **PUNTEGGI SERIE B**

Le squadre di serie B seconde squadre di serie A ottengono I punteggi previsti per la serie B

Per lo svolgimento a più fasi (zonale – interzonale - finale), la classifica si determina con il seguente meccanismo:

- 1) attribuzione di un punteggio base pari a 100 punti per tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali
- 2) Attribuzione di 200 punti al primo classificato della fase finale.
- 3) Dalla seconda posizione della fase finale si attribuiscono punteggi inferiori di 10 per ogni posizione

## **ATTIVITA GIOVANILE**

Le squadre giovanili ottengono punteggi secondo la classificazione finale di partecipazione..

## **NORMA GENERALE**

Nel caso in cui più società abbiano totalizzato lo stesso punteggio, la priorità in classifica sarà determinata dalla partecipazione ad un maggior numero di campionati.

## **HOCKEY IN LINEA**

<b>SQUADRE</b>	<b>A1 RS</b>	<b>A2 RS</b>	<b>B</b>	<b>COPPA ITALIA A</b>	<b>PLAY OFF SERIE A</b>	<b>ATTIVITA GIOVANILE</b>	<b>CAMPIONATO FEMMINILE</b>
1 CLASSIFICATA	300	200	120	150	300	120	120
2 CLASSIFICATA	290	190	110	100	200	110	110
3 CLASSIFICATA	280	180	100		100	100	100
4 CLASSIFICATA	270	170	90		100	90	90
5 CLASSIFICATA	260	160	80		100	80	80
6 CLASSIFICATA	250	150	70		100	70	70
7 CLASSIFICATA	240	140	60		100	60	60
8 CLASSIFICATA	230	130	50		100	50	50
9 CLASSIFICATA	220	120	40			40	40
10 CLASSIFICATA	210	110	30			30	30
11 CLASSIFICATA	200	100	20			20	20
12 CLASSIFICATA	190	90	10			10	10
13 CLASSIFICATA	180	80	10			10	10
14 CLASSIFICATA	170	70	10			10	10

## **CLASSIFICHE FINALI FASI REGOLARI**

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna

## **PUNTEGGI AGGIUNTIVI**

### **PLAY OFF SERIE A**

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

## **COPPA ITALIA SERIE A**

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 150
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 100
- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 50

## **PUNTEGGI SERIE B**

Le squadre di serie B seconde squadre di serie A ottengono I punteggi previsti per la serie B

Per lo svolgimento a più fasi (zonale – interzonale - finale), la classifica si determina con il seguente meccanismo:

- 4) attribuzione di un punteggio base pari a 100 punti per tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali
- 5) Attribuzione di 200 punti al primo classificato della fase finale.
- 6) Dalla seconda posizione della fase finale si attribuiscono punteggi inferiori di 10 per ogni posizione

## **ATTIVITA GIOVANILE**

Le squadre giovanili ottengono punteggi secondo la classificazione finale di partecipazione..

## **NORMA GENERALE**

Nel caso in cui più società abbiano totalizzato lo stesso punteggio, la priorità in classifica sarà determinata dalla partecipazione ad un maggior numero di campionati.

### **b) Settore Pattinaggio Artistico**

Le classifiche per la specialità del pattinaggio artistico vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed ai Campionati Italiani di Singolo (maschile e femminile), Coppia Artistico e Coppia Danza, Solo Dance (maschile e femminile solo per la categoria Seniores), Gruppi Spettacolo e Sincronizzato nelle seguenti categorie:

Categorie agonistiche federali:

#### **- SINGOLO**

Giovanissimi A

Giovanissimi B

Esordienti A

Esordienti B

Esordienti regionali

Allievi A

Allievi B

Allievi regionali

Cadetti

Jeunesse

Juniores

Seniores

Divisione Nazionale A-B-C-D

#### **-COPPIE ARTISTICO – COPPIE DANZA**

Giovanissimi

Esordienti

Esordienti Regionali

Allievi

Allievi Regionali

Cadetti

Jeunesse

Juniores

Seniores

Divisione Nazionale A-B-C-D

**- SOLO DANCE**

Divisione Internazionale:

Esordienti

Allievi

Cadetti

Jeunesse

Juniores

Seniores maschile

Seniores femminile

Divisione Nazionale:

Esordienti

Allievi

Nazionale A – B – C – D

**- GRUPPI SPETTACOLO**

Quartetti

Quartetti Cadetti

Quartetti Divisione Nazionale

Gruppi Jeunesse

Piccoli Gruppi

Piccoli Gruppi Divisione Nazionale

Grandi Gruppi

**- SINCRONIZZATO**

Juniores

Seniores

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della Specialità.

Alla categoria Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali sono attribuiti punteggi ai fini dell'assegnazione dei voti solo per l'attività regionale.

I punteggi vengono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

**Campionati Regionali**

specialità Singolo categorie Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);

specialità Coppie Artistico, Coppie Danza, Solo Dance Divisione Internazionale, Gruppi Spettacolo Quartetti, Quartetti Cadetti e Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Sincronizzato Senior e Junior (punteggi attribuiti alla classifica finale):

1° class.                      6 punti

2° class.                      5 punti

3° class.                      4 punti

4° class.                      3 punti

5° class.                      2 punti

dal 6° class. verrà assegnato un punto

Specialità Singolo categorie Esordienti Regionali, Allievi Regionali (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori e di libero) Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);

specialità Coppia Artistico e Coppia Danza Divisione Nazionale, Solo Dance Divisione Nazionale e Gruppi Spettacolo Quartetti Divisione Nazionale (punteggi attribuiti alla classifica finale):

1° class.	3 punti
2° class.	2,5 punti
3° class.	2 punti
4° class.	1,5 punti
5° class.	1 punto

dal 6° class. verrà assegnato 0.5 punti

Specialità Gruppi Spettacolo categorie Gruppi Jeunesse, Piccoli Gruppi e Grandi Gruppi:

1° class.	12 punti
2° class.	10 punti
3° class.	8 punti
4° class.	6 punti
5° class.	4 punti

dal 6° class. verranno assegnati 2 punti

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti o gruppi per ogni singola categoria:

- singolo femminile - minimo 6 atlete
- singolo maschile - minimo 3 atleti
- coppia artistico - minimo 3 coppie
- coppia danza - minimo 3 coppie
- solo dance - minimo 6 atleti
- gruppi - minimo 3 gruppi

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

#### - Punteggi Campionati Italiani singolo e coppie

specialità Singolo categorie Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores e Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);

specialità Coppie Artistico, Coppie Danza (punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Senior	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
Junior Jeunesse Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
AllieviA B	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
Divisione Nazionale	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2

Per le categorie Seniores-Juniores-Jeunesse-Cadetti-Allievi: agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali ed i Campionati Italiani non danno diritto a punteggio.

## Punteggi Campionati Italiani Solo Dance Divisione Internazionale e Divisione Nazionale

(punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Divisione Internazionale</b>																								
<b>Senior</b>	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
<b>Junior</b>	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
<b>Jeunesse</b>																								
<b>Cadetti</b>																								
<b>Allievi</b>	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
<b>CATEGORIE</b>	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2
<b>Divisione Nazionale</b>																								

Per la categoria Divisione Internazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

### - Punteggi Campionati Italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

Per tutte le categorie (punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Grandi gruppi</b>	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Piccoli gruppi</b>	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6
<b>Gruppi jeunesse</b>	50	40	30	20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2
<b>Quartetti</b>	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Quartetti cadetti</b>	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
<b>Sincronizzato S.</b>	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	15	10	5
<b>Sincronizzato J.</b>	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6
<b>Quartetti div. naz.</b>	20	15	12	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Piccoli gruppi div.naz</b>	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

A tutti i classificati dal 22° posto verranno attribuiti 2 punti

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 22° posto in poi verrà assegnato 1 punto

Nel caso in cui un Gruppo Spettacolo sia composto da atleti di più Società il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra due Società per i Quartetti, Quartetti Cadetti, Quartetti Divisione Nazionale ed al massimo tra quattro Società per i Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, Gruppi Jeunesse e Grandi Gruppi, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singola Società.

Nel caso in cui un Gruppo Sincronizzato sia composto da atleti di più Società il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra quattro Società, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singola Società.

### c) Settore Pattinaggio Corsa

1) Le classifiche per il settore del pattinaggio corsa vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali pista e strada e Campionati Italiani pista, strada, indoor e gran fondo, secondo le norme dell'attività emanate ogni anno, delle seguenti categorie:

- Giovanissimi
- Esordienti
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores
- Seniores
- Master over 30
- Master over 40
- Master over 50
- Master over 60

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della specialità.

Le distanze di gara relative ai Campionati di cui sopra sono indicate nel Regolamento Gare e Campionati.

I punteggi vengono attribuiti in base al piazzamento come di seguito specificato:

Campionato regionale:

1° class.	6 punti
2° class.	5 punti
3° class.	4 punti
4° class.	3 punti
5° class.	2 punti
dal 6° class. verrà assegnato un punto	

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili - minimo 6 atleti
- categorie femminili - minimo 3 atlete

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

#### - Campionati Italiani - punteggi

Cat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	dal 22
Sen	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	26	22	18	14	10	6	3	3	3
Jun	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	4	4	4	3
All e Rag	60	54	48	44	41	38	35	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	2	2	2	2
Esor e Giov	40	36	32	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	2	2	2	2	2
Mast	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non attribuiscono alcun punteggio.

2) Le classifiche per tutte le altre discipline associate al settore del pattinaggio Corsa (**Freestyle, Skiroll Downhill, Skateboard, Skateboard slalom, Halfpipe, Aggressive**) vengono stilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed Italiani, secondo le norme dell'attività emanate ogni anno delle seguenti categorie:

- Giovanissimi
- Esordienti
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores
- Seniores

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della specialità.

Le distanze e le tipologie di gara relative ai Campionati di cui sopra sono indicate nei regolamenti tecnici delle rispettive discipline associate.

Per lo skiroll sono escluse dall'assegnazione del punteggio le gare sprint e staffetta.

I punteggi vengono attribuiti in base al piazzamento come di seguito specificato:

#### Campionato regionale:

1° class.	6 punti
2° class.	5 punti
3° class.	4 punti
4° class.	3 punti
5° class.	2 punti
dal 6° class. verrà assegnato un punto	

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili - minimo 6 atleti
- categorie femminili - minimo 3 atlete

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

#### - Campionati Italiani delle discipline di cui al punto 2) - punteggi

Cat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	dal 22
<b>Sen</b>	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	3	2	2	2
<b>Jun</b>	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	2	2	2	1
<b>All</b>	60	54	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	1	1	1	1
<b>Rag</b>	50	45	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
<b>Esord e Giov</b>	40	36	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non attribuiscono alcun punteggio.

## **SEZIONE II – IL PRESIDENTE ONORARIO**

### **ART. 30 – ELEZIONE**

Il Presidente Onorario è eletto in Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dai Presidenti o delegati delle Società o associazioni, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, tra i tesserati che abbiano ricoperto cariche federali.

Il Presidente Onorario assiste alle riunioni degli Organi deliberanti senza diritto a voto.

## **SEZIONE III – IL PRESIDENTE FEDERALE**

### **ART. 31 – ELEZIONE**

Il Presidente Federale è eletto in Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria, dai Presidenti o delegati delle Società o associazioni, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale avesse riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti

Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 78.

### **ART. 32 – COMPETENZE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è responsabile, unitamente al Consiglio Federale nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento della Federazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.

Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta Nazionale. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale ma deve sottoporli a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla irrogazione della sanzione definitiva.

### **ART. 33 – DURATA DEL MANDATO**

Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può essere eletto per due mandati consecutivi.

Per un terzo mandato consecutivo può essere eletto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione al terzo ed ultimo mandato consecutivo, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga, alla prima votazione, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Nel caso in cui il Presidente uscente non raggiunga il quorum richiesto, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Il computo dei mandati si effettua, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto n.15/04, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI del 30/6/2005.

#### **ART. 34 – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA**

L'impedimento può essere temporaneo o definitivo.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in assenza, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario o in assenza al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni del Presidente, ha luogo la prorogatio dell'intero Consiglio Federale cui spetta l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal comma precedente.

#### **SEZIONE IV – IL CONSIGLIO FEDERALE**

##### **ART. 35 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente Federale che lo presiede;
- da 12 Consiglieri in rappresentanza paritetica dei tre settori della F.I.H.P.
- da 3 Consiglieri Atleti (di cui, ove possibile, almeno 1 di sesso femminile), uno per ciascun settore
- da 3 Consiglieri Tecnici Sportivi, uno per ciascun settore

Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vice Presidente Vicario e tre Vice Presidenti di settore, scelti tra i Consiglieri eletti nelle rispettive liste di cui all'art.37.

Il Consiglio Federale è validamente costituito quando sono presenti:

- il Presidente o il Vice Presidente Vicario, o uno dei Vice Presidenti, in quest'ultima ipotesi la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano;
- almeno 9 Consiglieri.

Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto, il Segretario Generale, o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, il voto non è delegabile.

##### **ART. 36 - DURATA DEL MANDATO**

La durata del mandato dei Consiglieri Federali è coincidente con il quadriennio olimpico.

## **ART. 37 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI**

### **1) Consiglieri Federali**

I Consiglieri Federali sono eletti in Assemblea Nazionale dai Presidenti o delegati delle Società o associazioni sportive, sulla base di distinte liste una per ciascuno dei tre settori (Artistico, Corsa e Hockey)

Risulteranno eletti quattro candidati per ciascun settore (Artistico, Corsa e Hockey) come previsto al successivo art. 69.

Possono concorrere per l'elezione alla carica di n.12 Consiglieri Federali tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 78.

### **2) Consiglieri Federali Atleti**

I Consiglieri Federali Atleti sono eletti in Assemblea Nazionale dai rappresentanti degli atleti, di cui all'art. 19, sulla base di distinte liste una per ciascuno dei tre settori (Artistico, Corsa e Hockey)

Risulterà eletto un candidato per ciascun settore, (Artistico, Corsa e Hockey) come previsto al successivo art. 69.

Possono concorrere per l'elezione alla carica di n.3 Consiglieri Federali Atleti tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 78.

### **3) Consiglieri Federali Tecnici Sportivi**

I Consiglieri Federali Tecnici Sportivi sono eletti in Assemblea Nazionale dai rappresentanti di Tecnici Sportivi, di cui all'art. 19, sulla base di distinte liste una per ciascuno dei tre settori (Artistico, Corsa e Hockey)

Risulterà eletto un candidato per ciascun settore (Artistico, Corsa e Hockey) come previsto al successivo art. 69.

Possono concorrere per l'elezione alla carica di n.3 Consiglieri Federali Tecnici Sportivi tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 78.

## **ART. 38 – CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:

- su convocazione del Presidente;
- quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata o e-mail certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso di due giorni.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili.

Per la trattazione di argomenti per i quali è necessaria una specifica competenza, il Consiglio può invitare a partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e Presidenti degli Organi Territoriali.

## **ART. 39 – COMPETENZE**

Il Consiglio Federale provvede alla direzione dell'attività federale ed alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:

- a) l'amministrazione del patrimonio della Federazione;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio annuale nei termini stabiliti dal CONI
- c) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del pattinaggio;

- d) la indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede;
- e) la deliberazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno;
- f) il controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali e Provinciali;
- g) il riconoscimento ai fini sportivi delle Società affiliate, previa delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- h) il riconoscimento della Lega Hockey previa approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, redatti nel rispetto delle norme del CONI e della FIHP;
- i) la determinazione delle quote di affiliazione e di riaffiliazione e di tutte le tasse federali;
- j) delibera lo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali in caso di accertate gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e nomina i Commissari Straordinari;
- k) la nomina dei Giudici Sportivi Regionali e Nazionali, nonché dei componenti della Commissione d'Appello Federale e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- l) la compilazione dei Regolamenti e del calendario dell'attività federale;
- m) la designazione del Presidente e dei tesserati onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione e la nomina dei tesserati benemeriti;
- n) la nomina dei Delegati Regionali;
- o) la nomina dei Delegati Provinciali;
- p) la nomina e la revoca dei componenti degli Organismi e Commissioni di cui agli artt. 73, 74 e 75;
- q) la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- r) la decisione sulla partecipazione delle rappresentative federali ai Campionati indetti dalla F.I.R.S. e dalla C.E.R.S. nonché la proposta al CONI relativa alla partecipazione ai Giochi Olimpici, se prevista;
- s) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti;
- t) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- u) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- v) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale o dal Consiglio di Presidenza;
- w) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento;
- x) la costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio nell'area tecnica e normativa e la nomina di Consulenti Federali.

#### **ART. 40 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

Il Consiglio Federale decade:

- 1) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale;
- 2) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

Le dimissioni che hanno originato la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori Contabili e agli Organi di Giustizia.

Per le diverse ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si applica la seguente disciplina:

- a) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:  
in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si applica la procedura prevista dal precedente articolo 34;

In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti nelle medesime liste e categorie nelle quali si è verificata la vacanza a condizione che gli stessi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo degli eletti nelle suddette liste.

Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà al reintegro nella prima assemblea utile. In caso contrario si dovrà convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione entro, 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30.

#### **ART. 41 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai tre Vice Presidenti di Settore, da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i Consiglieri Atleti e Tecnici Sportivi.

Il Consiglio di Presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi preventivamente deliberati dal Consiglio Federale e delibera su tutte le materie dallo stesso delegate.

Il Consiglio di Presidenza, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente Vicario.

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio di Presidenza assiste il Segretario Generale o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori Contabili.

#### **SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

##### **ART. 42 – COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, quattro membri effettivi e tre supplenti; il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti in Assemblea Nazionale dai Presidenti o delegati delle Società o associazioni, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi; mentre due membri effettivi e un supplente sono nominati dal CONI.

All'elezione, rispettivamente del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, si procede con votazione separata.

Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 78 e siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei dottori e dei Ragionieri Commercialisti.

Per le sostituzioni dei revisori contabili si richiamano le norme disposte in materia dal codice Civile.

Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo o non sia possibile procedere alle integrazioni, si dovrà convocare un'Assemblea straordinaria entro 60 giorni da tenersi nei successivi 30.

## **ART. 43 – DURATA DEL MANDATO**

I Revisori Contabili rimangono in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

## **ART. 44 – COMPETENZE**

I Revisori Contabili esercitano il controllo finanziario, patrimoniale e contabile sulla Federazione, vigilano oltre che sull'andamento della gestione anche sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari limitatamente alla materia di loro competenza; procedono a periodiche verifiche almeno trimestrali della contabilità ed a verifiche della cassa con cadenza almeno trimestrale, esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia al Consiglio Federale.

I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Dagli accertamenti eseguiti dovranno dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili decadono nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

## **CAPO II – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

### **SEZIONE I – STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

#### **ART. 45 - FUNZIONI**

L'organizzazione periferica della F.I.H.P è costituita da:

- a) Comitati o Delegati Regionali;
- b) Comitati o Delegati Provinciali.

Nelle province autonome di Bolzano, Trento e Valle d'Aosta sono costituiti Organi Provinciali che assumono le funzioni proprie dei Comitati Regionali.

L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.H.P. rappresenta ai fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche statali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del pattinaggio e la diffusione della sua pratica

Le risorse finanziarie degli organi periferici sono:

- a) contributo F.I.H.P.;
- b) contributi di Enti pubblici e privati finalizzati a manifestazioni sportive locali e alla loro promozione;
- c) introiti da sponsorizzazioni e pubblicità di manifestazioni sportive locali;
- d) altri introiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità federale.

## **ART. 46 – I COMITATI REGIONALI**

In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più società affiliate alla F.I.H.P., con diritto di voto è costituito un Comitato Regionale.

Al Comitato Regionale è conferita autonomia tecnica organizzativa e di gestione nei limiti indicati dalle direttive emanate dal Consiglio Federale.

Il Regolamento Organico disciplina i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla attività e gestione dei Comitati Regionali.

Sono organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;

## **SEZIONE II – ASSEMBLEA REGIONALE**

### **ART. 47 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti delle Società e delle Associazioni della Regione.

Alle Società ed alle Associazioni della Regione partecipanti alle Assemblee Regionali sono attribuiti tutti i voti previsti dal presente Statuto.

Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente ed i Membri del Consiglio Regionale;
- i Presidenti o i Delegati Provinciali;
- i tesserati onorari e benemeriti che risiedono nella Regione.

I Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società o Associazioni né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche regionali, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto a partecipare, a mezzo raccomandata, telegramma o e-mail certificata, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dei lavori.

Il numero di deleghe consentite, oltre alla propria, è il seguente:

- 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6, oltre le 800 associazioni e società votanti;

Per le riunioni dell'Assemblea Straordinaria valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria.

## **ART. 48 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA**

Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria:

- a) la discussione delle linee gestionali dell'attività del Comitato;
- b) provvede nei termini di cui al precedente articolo ad eleggere il Presidente ed il Consiglio Regionale in ossequio alle norme del presente Statuto ed in conformità con le disposizioni del Regolamento Organico

## **ART. 49 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:

- a) la rielezione del nuovo Consiglio Regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri o revocato a norma dell'art. 39 lettera j) del presente Statuto;
- b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

## **ART. 50 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

Per la presidenza dell'Assemblea Regionale, la convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, la Commissione Scrutinio, la rappresentanza e il diritto di voto dei rappresentanti delle Società e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.

La Commissione Verifica Poteri è composta dal Giudice Sportivo Regionale che la presiede e da due Componenti nominati dal Consiglio Regionale.

## **SEZIONE III – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

### **ART. 51 – ELEZIONE- DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA**

Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni del successivo art. 69 e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Rappresenta la F.I.H.P. nel territorio di competenza e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H.P..

## **SEZIONE IV – IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **ART. 52 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI**

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri, di cui 3 in rappresentanza paritetica dei tre settori della F.I.H.P. (Artistico, Corsa e Hockey) e 1 in rappresentanza delle altre discipline rotellistiche.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Regionale e durano in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Partecipano alle riunioni, senza diritto a voto i Presidenti o i Delegati delle Province della Regione.

I Consigli eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Per la convocazione del Consiglio Regionale, la decadenza dei Consiglieri e la surrogazione o la reintegrazione degli stessi valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.

In caso di parità prevale il più anziano di età.

### **ART. 53 – COMPETENZE**

Il Consiglio Regionale gestisce l'attività del Comitato ed applica o fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali nella Regione di competenza in particolare:

- a) predispose il preventivo ed il consuntivo della gestione contabile del Comitato Regionale;
- b) approva il programma annuale dell'attività del Comitato;
- c) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività del pattinaggio;
- d) formula pareri in ordine alle domande di affiliazione dei nuovi soggetti;
- e) organizza manifestazioni, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione;
- f) cura che le Società siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio Regionale;
- h) coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati Provinciali e provvede alla gestione dei fondi per gli stessi assegnati, secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione.
- i) costituisce seggi elettorali per la elezione dei delegati dei Tecnici Sportivi della Regione per le Assemblee Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di tre suoi Componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **ART. 54 – SCIoglimento**

Il Consiglio Regionale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Federale in caso di gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo e/o constatata impossibilità di funzionamento;

Nel caso di cui sopra il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

Qualora il numero delle Società o Associazioni con diritto a voto si riduca al di sotto di 10, il Consiglio Federale procede alla nomina del Delegato Regionale previsto al successivo art. 55.

### **ART. 55 – I DELEGATI REGIONALI**

In ogni regione nella quale hanno sede meno di 10 Società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un delegato, il quale dura in carica 4 anni o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.

La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e per gravi irregolarità di gestione.

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Regione e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società affiliate e dei tesserati.

Il Delegato Regionale, a fine anno deve inviare una dettagliata relazione in merito all'attività svolta

## **SEZIONE V – I COMITATI PROVINCIALI**

### **ART. 56 – I COMITATI PROVINCIALI**

Nelle province sul cui territorio hanno sede 10 o più Società o Associazioni con diritto a voto è costituito un Comitato Provinciale.

Il Comitato Provinciale organizza l'attività nel territorio di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Federale e del competente Comitato Regionale.

Al Comitato Provinciale è affidata la promozione e lo sviluppo degli sport rotellistici nel proprio territorio e qualsiasi altro compito demandato dal Consiglio Federale o dal Comitato Regionale.

Sono organi del Comitato Provinciale:

- a) l'Assemblea Provinciale ;
- b) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- c) il Consiglio Provinciale.

### **ART. 57 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

L'Assemblea Provinciale è composta dai Rappresentanti delle Società e delle Associazioni della Provincia designati a norma dell'art. 19 del presente Statuto.

Alle Società ed Associazioni partecipanti alle Assemblee Provinciali sono attribuito tutti i voti a loro spettanti.

E' indetta dal Consiglio Provinciale entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni. La convocazione agli aventi diritto a partecipare deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Nelle Assemblee provinciali è consentito il rilascio di una sola delega.

Per le riunioni dell'Assemblea Provinciale Ordinaria e Straordinaria valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

### **ART. 58 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

Sono di competenza dell'Assemblea Provinciale Ordinaria:

- a) la discussione e l'esame della relazione relativa alla gestione del Comitato;
- b) l'elezione, nei tempi previsti al precedente articolo, ed a conclusione del quadriennio olimpico, del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale.

Per le competenze dell'Assemblea Provinciale Straordinaria sono applicabili in quanto compatibili le norme previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria.

**SEZIONE VI – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**  
**ART. 59 – ELEZIONE- DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI –**  
**DECADENZA**

Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni dell'art. 69 e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Rappresenta la F.I.H.P. nel territorio di competenza e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H.P..

**ART. 60 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da 4 Consiglieri, di cui 3 in rappresentanza paritetica dei tre settori della F.I.H.P. (Artistico, Corsa e Hockey) e 1 in rappresentanza delle altre discipline rotellistiche e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

I Consigli eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono assunte a maggioranza con la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

**ART. 61 – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI –**  
**DECADENZA - SCIoglimento**

Valgono in quanto applicabili le norme previste per il Consiglio Regionale.

**ART. 62 – I DELEGATI PROVINCIALI**

Nelle province nelle quali hanno sede meno di 10 Società o Associazioni con diritto a voto il Consiglio Federale nomina un Delegato, il quale dura in carica 4 anni o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.

La nomina del Delegato può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni o per gravi irregolarità di gestione.

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Provincia e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società affiliate e dei tesserati.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

## CAPO III - LA GIUSTIZIA SPORTIVA

### ART. 63 – STRUTTURA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

La Giustizia Sportiva Federale deve assicurare il rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'Ordinamento Giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo.

È garantito il rispetto del “fair play” e la decisa opposizione ad ogni forma di “illecito sportivo”, frode, uso di sostanze e metodi vietati, violenza sia fisica che verbale, commercializzazione e corruzione con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

È garantito il diritto di difesa, la possibilità di riconsiliazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo dinanzi all'Organo di appello nelle ipotesi previste dal Regolamento di Disciplina F.I.H.P..

E' prevista la concessione da parte dell'Organo di Appello della riabilitazione come previsto dal Regolamento di Disciplina F.I.H.P..

Può essere adottata dall'organo di primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione cautelare che non potrà protrarsi per più di 60 giorni.

Deve essere garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari di primo grado con l'unica eccezione delle squalifiche per una giornata di gara quando dovesse risultare oggettivamente impossibile il tempestivo espletamento del giudizio di appello.

Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

Gli Organi della Giustizia Sportiva agiscono in condizioni di piena autonomia assicurata da specifiche norme e nel rispetto delle competenze delineate negli articoli seguenti.

Gli Organi della Giustizia Sportiva sono composti da giudici che devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità stabiliti dal Consiglio Federale.

Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

Per i soli componenti degli organi di appello, di cui ai successivi artt.67 e 68, il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

I Componenti gli Organi di giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia.

I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.H.P.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Tutte le decisioni devono essere sempre motivate anche se succintamente.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibile, alle procure federali.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile

Le procedure nonché le sanzioni disciplinari applicabili sono stabilite dal Regolamento di Disciplina.

In materia di doping, le competenze ed i procedimenti sono disciplinate dalle Norme Sportive Antidoping.

I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Il Regolamento di Giustizia deve prevedere le cause di astensione dei giudici.

Gli istituti della ricsuzione dei giudici e della riabilitazione, contemplati dal Regolamento di Giustizia, sono di competenza della C.A.F.

I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.

I provvedimenti di clemenza non si applicano alle sanzioni per violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

La giustizia sportiva deve essere rapida e tutti i termini processuali sono limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa.

## **ART. 64 – PROCURATORE FEDERALE**

Le funzioni inquirenti e quelle requirenti innanzi a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Federale il cui ufficio si compone dello stesso e di sostituti.

Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio o in seguito al rapporto, al referto, alla denuncia o ad altra notizia di infrazione, comunque conosciuta.

E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all' audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale. A conclusione dell'istruttoria, qualora ravvisi l'insussistenza di elementi di colpevolezza archivia l'inchiesta con proprio provvedimento. In caso contrario rimette gli atti del procedimento all'Organo di primo grado accompagnati dalla richiesta di citazione a giudizio disciplinare dell'incolpato e dalla contestazione definitiva dell'addebito.

Il Procuratore Federale ha il diritto di intervenire alle sedute per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari da lui richiesti e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche; in caso non possa intervenire alla seduta, deve proporre, comunque, le conclusioni specifiche per iscritto.

Il Procuratore Federale può proporre impugnazione nei procedimenti da lui promossi avverso le decisioni degli Organi giudicanti di affermazione di non colpevolezza o di applicazione di sanzione inferiore a quella richiesta. L'atto di impugnazione deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro sette giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento.

Per le materie di sua competenza, il Procuratore Federale interviene ad ogni seduta degli Organi giudicanti con facoltà di proporre, anche oralmente, richieste specifiche.

#### **ART. 65 – GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

I Giudici Sportivi Regionali, nominati per quattro anni dal Consiglio Federale, giudicano in primo grado e sono costituiti presso i rispettivi Comitati Regionali.

I Giudici Regionali provvedono all'omologazione delle gare e manifestazioni a carattere regionale e provinciale svoltesi nell'ambito della propria Regione; decidono sui relativi reclami e adottano gli eventuali provvedimenti disciplinari per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare e risultanti dagli atti e documenti ufficiali. Qualora da detti atti il Giudice Regionale ravvisi indizi di frode o illecito sportivo, rimette gli atti al Procuratore Federale per l'inchiesta di competenza di quest'ultimo.

Trasmettono alla Segreteria Federale i provvedimenti di omologazione e di decisione dei reclami per cui sono competenti.

#### **ART. 66 - GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

Il Giudice Sportivo Nazionale è Giudice di 1° grado nei seguenti casi:

- a) nelle materie sottoposte alla cognizione del Procuratore Federale;
- b) nella omologazione delle gare e manifestazioni nazionali dove adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare e risultanti dagli atti e documenti ufficiali;
- c) in materia di tesseramento e scioglimento del vincolo.

Per le decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali nelle suindicate materie è previsto il ricorso alla Commissione di Appello Federale.

Il Giudice Sportivo Nazionale giudica in 2° grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale, in questo caso le decisioni adottate sono definitive, fatta salva, nei casi previsti, la facoltà di ricorrere al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport.

Il Giudice Sportivo Nazionale ed un supplente sono nominati per il quadriennio dal Consiglio Federale, per ciascun settore.

Le funzioni dei Giudici Sportivi in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica sono indicate nel Regolamento di Disciplina.

#### **ART. 67 – COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE**

La Commissione di Appello Federale (C.A.F.) è nominata dal Consiglio Federale per l'intera durata del quadriennio olimpico ed è composta dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

Il rinnovo delle nomine è limitato ad un ulteriore quadriennio.

La C.A.F. è regolarmente costituita con la presenza di tre membri compreso il Presidente.

La Commissione di Appello Federale è Organo giudicante di 2° grado ed ha competenza a decidere sugli appelli interposti avverso le decisioni prese dagli Organi di 1° grado con l'eccezione delle decisioni prese dal Giudice Sportivo Regionale per le quali competente a decidere sugli appelli è il Giudice Sportivo Nazionale.

La Commissione di Appello Federale giudica in qualità di Organo di 1° grado su deferimento del Procuratore Federale, dei Dirigenti Federali, per fatti attinenti alle loro funzioni.

La Commissione di Appello Federale giudica in qualità di Organo di 1° grado sui reclami contro la validità dell'Assemblea Nazionale.

In caso di assenza del Presidente, presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

### **ART. 68 – LA CORTE FEDERALE**

La Corte Federale è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti in Assemblea Nazionale dai Presidenti o delegati delle Società o associazioni, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.

Il mandato ha durata quadriennale e l'eventuale riconferma, in sede assembleare, è consentita solo per un ulteriore quadriennio.

Alla sua prima riunione la Corte Federale provvede ad eleggere, nel suo seno e tra i membri effettivi, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il proprio Presidente.

La Corte Federale assolve i seguenti compiti:

- a) decide sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Appello Federale soltanto per violazione di norme statutarie o regolamentari, esclusa ogni questione di merito;
- b) decide sui ricorsi presentati, sia per questioni di legittimità che di merito, avverso le decisioni della Commissione di Appello Federale assunte nei procedimenti di 1° grado a carico di Dirigenti federali, per fatti attinenti alle loro funzioni;
- c) interpreta le norme statutarie e regolamentari, si esprime sulla legittimità di quelle regolamentari e risolve i conflitti di competenza fra Organi Federali;
- d) è competente in primo grado per le infrazioni di doping.

La Corte Federale è regolarmente costituita con la presenza di tre membri compreso il Presidente. In caso di assenza del Presidente presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Le decisioni della Corte Federale sono assunte a maggioranza e sono definitive salvo i casi previsti all'art. 81 del presente Statuto

## **CAPO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ELETTIVE**

### **ART. 69 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE**

Tutti coloro che desiderano concorrere a rivestire cariche federali elettive devono porre la propria formale candidatura entro il 15° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, secondo le procedure di cui ai commi successivi.

La Segreteria Federale compilerà distinte liste per i candidati alle cariche elettive federali e precisamente:

- una lista per i candidati alla carica di Presidente della Federazione;
- tre liste, una per ciascun settore, per i 12 candidati alla carica di Consigliere Federale;
- tre liste, una per ciascun settore, per i tre candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta;
- tre liste, una per ciascun settore, per i tre candidati alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo;
- una lista per i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
- una lista per i componenti la Corte Federale.

### **1) CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE**

Chiunque aspiri alla carica di Presidente della F.I.H.P. deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento da parte di almeno il 10% e non oltre il 15% delle Società o Associazioni aventi diritto a voto per ciascun settore (artistico, corsa, hockey) e da almeno 10 atleti maggiorenni e 5 tecnici sportivi per ciascun settore.

### **2) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE**

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di almeno il 5% e non oltre il 10% delle Società o Associazioni aventi diritto a voto, nello specifico settore per il quale la candidatura è posta

Nelle tre distinte liste, una per ciascun settore, (artistico, corsa, hockey) saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale;

Risulteranno eletti n. 12 Consiglieri e precisamente i primi quattro candidati, per numero di voti ricevuti, nelle liste di ciascun settore (artistico, corsa, hockey)

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Atleta deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 50 e non oltre 70 atleti maggiorenni del proprio settore;

Nelle tre distinte liste, una per ciascun settore, (artistico, corsa, hockey) saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta;

Risulteranno eletti n. 3 Consiglieri Federali Atleti e precisamente il primo candidato, per numero di voti ricevuti nelle liste di ciascun settore (artistico, corsa, hockey)

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 5 e non oltre 10 Tecnici sportivi maggiorenni del proprio settore;

Nelle tre distinte liste, una per ciascun settore, saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo;

Risulteranno eletti n. 3 Consiglieri Federali Tecnici Sportivi e precisamente il primo candidato, per numero di voti ricevuti nelle liste di ciascun settore (artistico, corsa, hockey)

### **3) CARICA DI PRESIDENTE, COMPONENTE EFFETTIVO O SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

Gli aspiranti a tali cariche devono porre la propria formale candidatura, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo senza necessità di accreditamento alcuno da parte di Società.

La Segreteria Federale predisporrà la lista dei candidati.

Alla elezione si procede con votazione separata rispettivamente per la carica di Presidente, e di Componente, effettivo o supplente, del Collegio. Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato a suddetta carica che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Risulteranno eletti alla carica di membri

effettivi i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e membri supplenti i due candidati che seguono nella graduatoria dei votati.

#### **4) CARICA DI COMPONENTE LA CORTE FEDERALE**

Gli aspiranti a tali cariche devono porre la propria formale candidatura, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo senza necessità di accreditamento alcuno da parte di Società.

La Segreteria Federale predisporrà la lista dei candidati.

Alla elezione si procede con votazione unica a maggioranza relativa. In relazione al numero di voti conseguiti, i candidati che risulteranno ai primi 3 posti della graduatoria assumeranno la carica di componenti effettivi, il quarto ed il quinto quelle di componenti supplenti.

#### **5) NORME COMUNI**

Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

Le candidature a tutte le cariche elettive devono pervenire alla Segreteria Federale unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 78 del presente Statuto e, ove richiesto, dagli accrediti rilasciati dai proponenti nella misura prevista per ciascuna carica.

Gli accrediti possono essere rilasciati in favore di un solo candidato.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo avrà valore il primo accredito rilasciato.

Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Federale.

Le candidature alle cariche elettive Regionali e Provinciali devono pervenire presso i competenti Organi territoriali e contestualmente alla Segreteria Federale.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità, si procederà mediante ballottaggio.

Può essere prevista un'indennità a favore del Presidente e dei Consiglieri Federali.

L'entità dell'indennità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

#### **ART. 70 – INCOMPATIBILITA'**

La carica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale.

Le cariche di Presidente Federale, Componente del Collegio dei Revisori Contabili e di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi carica federale e sociale.

Le cariche di Presidente o Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.

Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, così come previsto nei commi precedenti, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza.

**CAPO V - ORGANISMI E COMMISSIONI**  
**SEZIONE I – LA CONSULTA NAZIONALE**  
**ART. 71 – COMPOSIZIONE**

La Consulta Nazionale è composta dai componenti il Consiglio di Presidenza, dai Presidenti e dai Delegati Regionali.

**ART. 72 – CONVOCAZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO**

La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente Federale che la presiede e si riunisce una volta l'anno.

Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti

La Consulta si esprime con parere non vincolante nelle materie poste all'Ordine del Giorno.

Il parere della Consulta Nazionale è obbligatorio per l'adozione di modifiche statutarie.

**SEZIONE II – LE COMMISSIONI DI SETTORE**

**ART. 73 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO**

Le Commissioni Tecniche di Settore sono organismi consultivi nominati, per ciascun settore, dal Consiglio Federale.

La durata dell'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico.

La nomina può, comunque, essere revocata dal Consiglio Federale per inattività e per accertate disfunzioni del settore.

La Commissione di Settore è composta:

- dal Coordinatore del Settore Tecnico;
- dal Componente di settore del Comitato Ufficiali di Gara;
- dal Commissario Tecnico del settore o dal Selezionatore;
- dal Componente della Scuola Italiana Roller International del settore;
- da un Componente con funzioni organizzative.

Della Commissione potranno essere chiamati a far parte anche componenti delle Commissioni previste all'art. 39 lettera x) del presente Statuto.

Il campo di applicazione delle funzioni propositive, consultive e di coordinamento dell'attività sportiva delle Commissioni, è previsto dal Regolamento Organico.

**SEZIONE III – IL COMITATO UFFICIALI DI GARA – C.U.G.**

**ART. 74 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO – INQUADRAMENTO**

Il Comitato Ufficiali di Gara (C.U.G.) è costituito da tutti gli Ufficiali di Gara ( Giudici di Gara ed Arbitri di Hockey) in regola con il tesseramento annuale.

Il Comitato Ufficiali di Gara (C.U.G.) ha il compito di formare, preparare, aggiornare e proporre al Consiglio Federale l'inquadramento e l'utilizzazione degli Ufficiali di Gara – Giudici di Gara e Arbitri di Hockey - secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e nei Regolamenti specifici – Giudici di Gara e Arbitri di Hockey.

La composizione, le competenze, il funzionamento e l'inquadramento sono demandate ad apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

## **SEZIONE IV – LA SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL – S.I.R.I.**

### **ART. 75 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO**

La Scuola Italiana Roller International ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.

La Scuola Italiana Roller International è composta da un Coordinatore, scelto tra i Consiglieri, e da tre Membri, uno per ciascun settore, nominati dal Consiglio.

L'attività della S.I.R.I. è regolata dalle norme del Regolamento Organico e da apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

## **SEZIONE V – LA SEGRETERIA FEDERALE**

### **ART. 76 – FUNZIONI**

- 1) La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi centrali della Federazione. E' retta da un Segretario Generale;
- 2) il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;
- 3) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati;
- 4) il Segretario coordina e dirige la Segreteria Federale e provvede alla gestione del personale operante nella Federazione.

## **TITOLO QUARTO ORGANISMI**

### **ART. 77 – LA LEGA HOCKEY**

La Lega Hockey è un organismo che il Consiglio Federale provvede a riconoscere una volta approvato il suo Statuto ed i suoi regolamenti ed al quale quindi si associano le società che svolgono attività sportive nelle discipline dell'hockey (Hockey su Pista e Hockey in Linea). Lo Statuto della Lega Hockey deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.

La carica di Presidente, Consigliere, di Revisore della Lega è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nazionale e periferica della F.I.H.P. e del CONI.

Alla Lega Hockey la FIHP può affidare, previa apposita convenzione, l'organizzazione di Campionati, sulla base delle direttive della Federazione, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/e atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio Federale.

In caso di convenzionamento F.I.H.P./Lega Hockey, le Società, per partecipare ai Campionati la cui organizzazione è demandata alla Lega, sono tenute ad aderire al suddetto organismo.

**TITOLO QUINTO**  
**DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE**

**CAPO I – REQUISITI PER RICOPRIRE CARICHE FEDERALI**

**ART. 78 - REQUISITI**

Coloro che intendono ricoprire cariche federali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati della F.I.H.P. al momento del deposito della candidatura.

Gli atleti ed i tecnici devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:

- gli Atleti devono essere tesserati o esserlo stato per almeno 2 anni, nell'ultimo decennio, nella rispettiva qualifica, devono altresì avere preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, secondo quanto indicato dall'art.16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n.15, a competizioni federali di livello nazionale;
- i Tecnici Sportivi devono essere tesserati o esserlo stato per almeno 2 anni, nell'ultimo decennio nella rispettiva qualifica.

Sono ineleggibili i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la F.I.H.P., le altre Federazioni sportive, le Discipline sportive associate o contro Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

**CAPO II – VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE**

**ART. 79 – VINCOLO DI GIUSTIZIA**

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.H.P. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale.

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

### **ART. 80 – COLLEGIO ARBITRALE**

Il Collegio Arbitrale sarà composto da due persone designate rispettivamente da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.

In difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale che provvederà a nominare anche l'arbitro della controparte, ove questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

### **ART. 81 – ISTANZA AL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI**

Le controversie che contrappongono la F.I.H.P. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, a norma dell'art. 12 ter dello statuto del Coni, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 Euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

Il procedimento è disciplinato dal "Codice per la risoluzione delle controversie sportive" emanato dall'Alta Corte di giustizia sportiva.

Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.H.P.

### **ART. 82 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della F.I.H.P. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Contabili.

### **ART. 83 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della F.I.H.P. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione e Contabilità, comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, redatti nel rispetto dei principi contabili economici-patrimoniali, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Il Bilancio Consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono trasmessi a tutte le Associazioni e società sportive affiliate o pubblicizzati sul sito federale.

#### **ART. 84 - MODIFICHE STATUTARIE**

Per modificare il presente Statuto è necessaria la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria alla quale siano presenti la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in prima convocazione, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.

Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

#### **ART. 85 - PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

Per la disciplina dello scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.

### **CAPO III – NORME DI ATTUAZIONE**

#### **ART. 86 - NORME DI ATTUAZIONE**

Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:

- nel Regolamento Organico;
- nel Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- nei Regolamenti Tecnici;
- nel Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara;
- nel Regolamento della Commissione Tecnica di Settore;
- nel Regolamento della Scuola Italiana Roller International – S.I.R.I.;
- 

Il Regolamento di Giustizia e Disciplina ed i regolamenti contenenti norme attuative dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

# INDICE

<b>TITOLO PRIMO</b>	<b>Pag.</b>
<b>COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE</b>	<b>1</b>
Art.1 Costituzione	1
Art.2 Funzioni	1
Art.3 Sede e durata	1
<b>TITOLO SECONDO</b>	
<b>AFFILIATI E TESSERATI</b>	<b>2</b>
<b>Capo I Affiliati</b>	<b>2</b>
Art. 4 Affiliazione	2
Art. 5 Rinnovo dell'affiliazione	2
Art. 6 Cessazione dell'affiliazione	2
Art. 7 Doveri delle Società e delle Associazioni sportive	3
Art. 8 Diritti delle Società e delle Associazioni sportive	3
<b>Capo II Tesserati</b>	<b>4</b>
Art. 9 I tesserati	4
Art. 10 Dirigenti Federali	4
Art. 11 Atleti	4
Art. 12 Gli amatori	5
Art. 13 Tecnici sportivi	5
Art. 14 Ufficiali di gara	5
Art.15 Tesseramento e vincolo sportivo	5
Art. 16 Doveri dei tesserati	6
Art. 17 Diritti dei tesserati	6
Art. 18 Cessazione del tesseramento	6
<b>Capo III Rappresentanze in Assemblee Federali</b>	<b>6</b>
Art. 19 Rappresentanza	6
<b>TITOLO TERZO</b>	
<b>ORGANI DELLA FEDERAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>Capo I Organi Federali, altri organismi e Commissioni</b>	<b>7</b>
Art. 20 Organi Federali e Commissioni	7
<b>Sezione I L'Assemblea Nazionale</b>	<b>8</b>
Art. 21 Composizione e Costituzione	8
Art. 22 Limiti di rappresentanza	8
Art. 23 Convocazione	9
Art. 24 Direzione dell'Assemblea	9
Art.25 Competenze dell'Assemblea	9
Art. 26 Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria	9
Art. 27 Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria	9
Art. 28 Validità delle deliberazioni assembleari	10
Art. 29 Attribuzione dei voti nelle Assemblee	10
<b>Sezione II Il Presidente Onorario</b>	<b>19</b>
Art.30 Elezione	19
<b>Sezione III Il Presidente Federale</b>	<b>19</b>
Art. 31 Elezione	19
Art. 32 Competenze	19
Art.33 Durata del mandato	19
Art. 34 Impedimento – Dimissioni – Decadenza	20
<b>Sezione IV Il Consiglio Federale</b>	<b>20</b>
Art.35 Composizione e costituzione	20
Art. 36 Durata del mandato	20

Art.37 Elezione dei Consiglieri Federali	21
Art. 38 Convocazione	21
Art.39 Competenze	21
Art. 40 Decadenza ed integrazione del Consiglio Federale	22
Art.41 Consiglio di Presidenza	23
<b>Sezione V Il Collegio dei Revisori Contabili</b>	<b>23</b>
Art. 42 Composizione	23
Art. 43 Durata del mandato	24
Art.44 Competenze	24
<b>Capo II Organizzazione periferica</b>	<b>24</b>
<b>Sezione I Struttura dell'Organizzazione Periferica</b>	<b>24</b>
Art.45 Funzioni	24
Art.46 I Comitati Regionali	25
<b>Sezione II Assemblea Regionale</b>	<b>25</b>
Art.47 Composizione e Costituzione	25
Art. 48 Competenze dell'Assemblea Regionale Ordinaria	26
Art. 49 Competenze dell'Assemblea Regionale Straordinaria	26
Art.50 Svolgimento dell'Assemblea Regionale	26
<b>Sezione III Il Presidente del Consiglio Regionale</b>	<b>26</b>
Art. 51 Elezione – Durata del mandato Impedimento - Dimissioni – Decadenza	26
<b>Sezione IV Il Consiglio Regionale</b>	<b>26</b>
Art. 52 Costituzione – Elezione – Durata del mandato Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri	26
Art. 53 Competenze	27
Art. 54 Scioglimento	27
Art. 55 I Delegati Regionali	27
<b>Sezione V I Comitati Provinciali</b>	<b>28</b>
Art.56 I Comitati Provinciali	28
Art. 57 L'Assemblea Provinciale	28
Art.58 Competenze dell'assemblea Provinciale	28
<b>Sezione VI Il Presidente del Consiglio Provinciale</b>	<b>29</b>
Art. 59 Elezione – Durata del mandato - Impedimento - Dimissioni – Decadenza	29
Art.60 Il Consiglio Provinciale	29
Art. 61 Elezione – Durata del mandato - Impedimento - Dimissioni – Decadenza	29
Art. 62 I Delegati Provinciali	29
<b>Capo III La Giustizia sportiva</b>	<b>30</b>
Art. 63 Struttura della Giustizia sportiva	30
Art. 64 Procuratore Federale	31
Art. 65 Giudice Sportivo Regionale	32
Art.66 Giudice sportivo Nazionale	32
Art.67 Commissione di Appello Federale	32
Art.68 La Corte Federale	33
<b>Capo IV Accesso alle cariche Federali elettive</b>	<b>33</b>
Art.69 Candidature e formazione delle liste	33
Art. 70 Incompatibilità	35
<b>Capo V Organismi e Commissioni</b>	<b>36</b>
<b>Sezione I La Consulta Nazionale</b>	<b>36</b>
Art. 71 Composizione	36
Art. 72 Convocazione – Competenze – Funzionamento	36
<b>Sezione II Le Commissioni di settore</b>	<b>36</b>
Art. 73 Composizione – Competenze – Funzionamento	36
<b>Sezione III Il Comitato Ufficiali di Gara - C.U.G.</b>	<b>36</b>
Art. 74 Composizione – Competenze - Funzionamento-Inquadramento	36

<b>Sezione IV La Scuola Italiana Roller International – S.I.R.I.</b>	<b>37</b>
Art. 75 Composizione – Competenze - Funzionamento	37
<b>Sezione V La Segreteria Federale</b>	<b>37</b>
Art. 76 Funzioni	37
<b>TITOLO QUARTO ORGANISMI</b>	<b>37</b>
Art. 77 La Lega Hockey	37
<b>TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE</b>	<b>38</b>
<b>Capo I Requisiti per ricoprire cariche Federali</b>	<b>38</b>
Art. 78 Requisiti	38
<b>Capo II Vincolo di giustizia e Collegio Arbitrale</b>	<b>38</b>
Art.79 Vincolo di giustizia	38
Art.80 Collegio Arbitrale	39
Art. 81 Istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni	39
Art. 82 Patrimonio	39
Art.83 Esercizio finanziario	39
Art.84 Modifiche statutarie	40
Art.85 Proposta di scioglimento della Federazione	40
<b>Capo III Norme di attuazione</b>	<b>40</b>
Art.86 Norme di attuazione	40
<b>DISPOSIZIONE FINALE</b>	<b>40</b>
Art.87 Entrata in vigore	40

